

	COMUNE DI VAL MARA - VIA CANTONALE 89 - 6818 MELANO - cancelleria@valmara.ch	M-UCA-06.1
	MODULO	
Decorrenza: 20.03.2024	FORMULARIO PER DETENTORI CANI	
		Pagina 1 di 2

Da **compilare** in tutti i suoi punti e **ritornare con gli allegati richiesti** al Comune di Val Mara, Cancelleria comunale, CP18, 6818 Melano

Cognome e nome del detentore:

Nome del cane:

Razza del cane:

Data di nascita del cane:

Da quando è in possesso del cane:

Numero di microchip:

È già iscritto alla banca dati AMICUS? SI NO

Per tutti i cani appartenenti alle razze con restrizioni indicate all'art. 11 del Regolamento sui cani, deve essere inoltrata al Municipio una richiesta di rilascio autorizzazione (art. 14 Regolamento sui cani) tramite l'apposito formulario (scaricabile dal sito internet dell'ufficio del veterinario cantonale) e con annesso l'estratto del casellario giudiziale.

PER DETENTORI DI CANI APPARTENENTI ALLE 30 RAZZE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE NATI DOPO IL 01.04.2009

Ho frequentato il corso per le 30 razze: SI NO

Ho superato il 1° test: SI NO
 (tra il 9° ed il 13° mese)  **allegare copia del risultato del test cantonale**

Ho superato il 2° test: SI NO
 (tra il 2° ed il 3° anno di età)  **allegare copia del risultato del test cantonale**

Osservazioni:

Contatto del detentore del cane

No. di telefono:

Indirizzo e-mail:

Luogo e data:

Firma:

	COMUNE DI VAL MARA - VIA CANTONALE 89 – 6818 MELANO – cancelleria@valmara.ch	M-UCA-06.1
	MODULO	
Decorrenza: 20.03.2024	FORMULARIO PER DETENTORI CANI	
		Pagina 2 di 2

Documenti allegati:

- passaporto del cane
- copia del risultato del 1° test cantonale
- copia del risultato del 2° test cantonale

Estratto Legge sui cani (del 19 febbraio 2008)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 10 ottobre 2006 n. 5847 del Consiglio di Stato;
- visti il rapporto di maggioranza 7 novembre 2007 n. 5847 R1 e il rapporto aggiuntivo 30 gennaio 2008 n. 5847 R agg. della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

Capitolo I
Disposizioni generali

Scopi

Art. 1 La presente legge ha lo scopo di assicurare l'identificazione della popolazione canina conformemente alla legislazione federale, di promuovere una corretta tenuta dei cani, di gestire il problema dei cani pericolosi e di riscuotere la tassa annuale.

Identificazione e registrazione

a) procedura

Art. 2¹I cani devono essere identificati conformemente alla legislazione federale sulle epizootie.

²...

³Il Consiglio di Stato stabilisce la procedura e le modalità di registrazione e di notifica.

b) controllo

Art. 3¹I Municipi verificano la corretta identificazione dei cani presenti nella loro giurisdizione. A questo scopo essi hanno accesso alla banca dati designata dal Cantone.

²Essi intervengono nei confronti dei proprietari e dei detentori di cani non identificati conformemente all'articolo 2.

³Se né il proprietario né il detentore sono reperibili, i cani sono consegnati ad una società per la protezione degli animali riconosciuta o ad altri enti con competenze analoghe per un collocamento a spese del Cantone in base alla legislazione cantonale sulla protezione degli animali. In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese sono poste a carico del proprietario o, in via subordinata, del detentore.